

VERBALE DI INCONTRO

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di Settembre in Marsala presso gli uffici della C S A Soc. Coop. siti nella Via Probo n. 10 sono presenti:

- Consorzio SCM in persona del suo Presidente del CDA e legale rappresentante *pro tempore* Vito PANTALEO;
- Claudio PANTALEO nella qualità di consulente e Responsabile delle Relazioni Sindacali della ITALPRIMA e della GLOBAL SERVICE Soc. Coop.;
- ITALPRIMA SOC. COOP. In persona del suo amministratore unico Filippo GIRGENTI;
- Sindacato Intercategoriale COBAS, di seguito S.I. COBAS, rappresentato da Aldo MILANI nella qualità di Coordinatore Nazionale e da Simone CARPEGGIANI nella qualità di responsabile provinciale di Bologna.

Si premette che:

- 1) Con Verbale del 16/01/2014 è stato sottoscritto un ACCORDO QUADRO tra il Consorzio HCS SCarl, Claudio Pantaleo, il S.I. Cobas e le RR.SS.AA. delle cooperative Italprima e Global Service;
- 2) Dal 2012 l'organizzazione sindacale S.I. COBAS annovera tra i propri iscritti la quasi totalità dei soci lavoratori alle dipendenze delle suddette cooperative operanti nel settore della corrieristica;
- 3) Con accordi separatamente sottoscritti nel 2012 le società cooperative, riconoscendo l'organizzazione quale sindacato numericamente rappresentativo della categoria di lavoratori impiegati in tale settore, si sono impegnate ad applicare pienamente il CCNL del settore della logistica e movimentazione merci e contemporaneamente è stato aperto un tavolo tecnico per il confronto continuo e il consolidamento del rapporto mediante le Relazioni Sindacali che hanno portato ad un miglioramento dei rapporti tra il personale operativo e la dirigenza delle stesse società;
- 4) Al fine di consolidare tale rapporto e farsi che dette relazioni sindacali venissero omologate quale rapporto preferenziale al fine di costituire per la committenza una garanzia di affidabilità e stabilità degli accordi sottoscritti, con la garanzia che per qualsiasi eventuale divergenza dovesse insorgere tra le parti in relazione all'applicazione degli accordi o della loro interpretazione verrà perseguita unicamente la strada del dialogo e del confronto con correttezza e buona fede e solo qualora tra le parti non si trovasse un accordo verrà aperto lo stato di agitazione;



- 5) Pertanto, a fronte di un efficientamento degli appalti in cui opera, il consorzio si è impegnato ad applicare ed estendere a tutte le società consorziate l'ACCORDO QUADRO valido su tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Triveneto e Lombardia;
- 6) Che il predetto ACCORDO QUADRO è stato applicato in prosecuzione anche dal Consorzio SCM in relazione ai subentri nei contratti già del Consorzio HCS e che pertanto risulta pienamente ratificato ed il suo contenuto è da intendersi pertanto interamente riportato;
- 7) Gli ultimi avvenimenti hanno rappresentato una posizione, in capo ad alcuni R.S.A, tendente alla rottura di questo Accordo Quadro che ha determinato la sospensione dei benefici di natura economica contenuti nel predetto accordo di secondo livello.

Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo;
- b) Le parti si danno atto che le consorziate SCM, che hanno già sottoscritto accordi con il S.I. Cobas, applicano il CCNL Logistica e distribuzione merci al 100% e tutto il personale risulta inquadrato, in funzione delle mansioni svolte, al corrispondente livello contrattuale e che di fatto risultano ratificati l'ACCORDO QUADRO del 16/01/2014 e l'APPENDICE del 07/05/2014;
- c) A seguito dell'incontro tra le parti oggi presenti il Consorzio si impegna a ripristinare la parte economica prevista dall'Accordo Quadro a partire dal mese di settembre 2014;
- d) Il S.I. COBAS si impegna in ogni caso a non attuare come previsto al punto c) dell'Accordo Quadro in alcun modo scioperi o dichiarare alcuno stato di agitazione o altre forme di protesta presso gli impianti delle consorziate durante il momento di dialogo e confronto tra le parti;
- e) Per il personale che si è reso responsabile in prima persona di scioperi non giustificati e non riconducibili allo sviluppo della contrattazione tra le parti e alle relazioni sindacali stabilite e sopra richiamate sono previste sanzioni disciplinari e in caso di penali applicate dal cliente le stesse verranno ribaltate sui responsabili del disservizio;
- f) Il personale che si è reso responsabile di disguidi o disservizi sarà oggetto di contestazione e successivo addebito delle penali che il cliente applicherà al Consorzio e conseguentemente alla Cooperativa;
- g) Ai fini dell'organizzazione del lavoro viene ribadito il concetto che la stesso rientra nelle scelte aziendali e pertanto nessuna ingerenza sarà ammessa da parte delle R.S.A. o dei lavoratori più in generale pertanto in applicazione dell'art. 9 co. 8 del CCNL (Orario di




lavoro) viene stabilito che, in relazione all'organizzazione del lavoro, l'azienda ha la facoltà di gestire le pause non retribuite del personale fino ad un massimo di 120 minuti che verranno comunicate ai lavoratori ad ogni inizio turno in relazione ai flussi di traffico preventivamente comunicati dal cliente; ai lavoratori a cui verrà applicata una pausa superiore a 120 minuti sarà corrisposta una indennità di disagio di 10 euro lorde, il Consorzio si impegna a far applicare, per quanto possibile, pause non superiori ai 60 minuti;

- h) Il presente accordo, sottoscritto da tutte le parti, dovrà essere divulgato dalle RR.SS.AA. presso gli impianti produttivi di appartenenza e sarà applicato con effetto immediato.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.


CONSORZIO SCM



PANTALEO CLAUDIO



ITALPRIMA SOC. COOP.



S.I. COBAS ALDO MILANI



S.I. COBAS (BO) SIMONE CARPEGGIANI

